NUOVA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

# Art. 7

## Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo

A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonche' di altri Paesi. Il CICS stabilira':

a) la quota del Fondo di rotazione che potra' annualmente essere impiegata a tale scopo;

b) i criteri per la selezione di tali iniziative che dovranno tener conto - oltre che delle generali priorita' geografiche o settoriali della cooperazione italiana - anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mireranno a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale;

c) le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi. La quota, di cui al comma 1, del Fondo di rotazione viene trasferita al Mediocredito centrale. Allo stesso e' affidata, con apposita convenzione, la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo.

Versione in vigore dal 1 marzo 1987, non più in vigore dal 21 agosto 2013 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo |
| Estremi | Legge 26 febbraio 1987, n. 49 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1987 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuova-disciplina-della-cooperazione-dell-italia-con-i-paesi-in-via-di/art-7-imprese-miste-nei-paesi-in-via-di-sviluppo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it